

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1692

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROMANATO, BIASUTTI, COLLESELLI, VALIANTE, SAMMARTINO, MARTINA MICHELE, COCCO MARIA, MONTINI**

Presentata il 12 novembre 1959

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, di un contributo ordinario di lire 2.500.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che nella passata legislatura in data 29 luglio 1954 l'onorevole Riva ed altri (stampato Camera n. 1085) presentarono una proposta di legge tendente a portare il contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti « E. N. S. » da lire 375.000.000 a lire 1.500.000.000. annui.

Questa proposta, che presupponeva una certa gradualità nella soluzione dei problemi inerenti ai sordomuti, è stata tradotta in legge (17 aprile 1957, n. 247) con un parziale accoglimento, per cui il contributo ordinario a favore dell'E. N. S. è stato portato ad appena 750 milioni annui, a decorrere dall'esercizio 1957-58.

Per aver modo di impostare i suoi programmi di lavoro, in aderenza alla reale situazione dei sordomuti, l'Ente nazionale si è preoccupato fin dal 1946 di effettuare un primo censimento dei sordomuti, che è stato perfezionato dalla seconda indagine nazionale condotta nel 1955 con l'autorizzazione del Ministero dell'interno ed in accordo con l'Istituto centrale di statistica. Sebbene anche questa seconda rilevazione non possa risultare esatta, in quanto si sono seguite le modalità dell'invito e della

presentazione spontanea degli interessati, tuttavia si avvicina notevolmente alla realtà almeno nella distribuzione percentuale, relativa alla situazione sociale della categoria.

I 51.416 sordomuti risultano così distribuiti per regione: Piemonte-Val d'Aosta, n. 3.550; Liguria, n. 1.178; Lombardia, n. 6.571; Trentino-Alto Adige, n. 1.203; Veneto, n. 3.222; Friuli-Venezia Giulia, numero 1.230; Emilia-Romagna, n. 2.874; Toscana, n. 2.506; Marche, n. 1.206; Umbria, n. 690; Lazio, n. 2.666; Abruzzi, n. 2.360; Campania n. 4.345; Puglie, n. 7.351; Basilicata, n. 1.102; Calabria, n. 3.874; Sicilia, n. 7.351; Sardegna, n. 1.447.

In base ad una indagine « campione » condotta dall'E. N. S. nel 1958, al numero dei sordomuti censiti nel 1955 si dovrebbero aggiungere circa un 11 per cento di soggetti sfuggiti alla rilevazione di allora, per cui i sordomuti d'Italia assommano a circa 57.000.

Sempre secondo queste rilevazioni risulta che:

1°) oltre il 60 per cento degli adulti non ha ricevuto alcuna istruzione né culturale, né professionale, conducendo una vita quasi vegetativa;

2°) una ulteriore altissima percentuale non ha ricevuto alcuna istruzione professio-

nale o l'ha ricevuta inadeguata ai fini di una pratica occupazione;

3^o) alcune centinaia, per cause varie, non hanno potuto ultimare il corso di studi obbligatorio;

4^o) altre migliaia, oltre la sordità e il mutismo, hanno altre minorazioni invalidanti tanto da ritenersi inabili ad un proficuo lavoro;

5^o) la maggior parte poi vive costretta ad un isolamento dovuto a pregiudizi e prevenzioni, per cui generalmente si ritiene che il sordomuto sia un anormale psichico.

Desideriamo, per chiarezza, ricordare che è stato ampiamente provato che il sordomuto « puro » è soggetto educabile fino ad una ideazione superiore: infatti negli U. S. A., nell'U. R. S. S. in Inghilterra esistono scuole medie ed universitarie per i sordomuti.

In Italia l'istruzione dei sordomuti rimase affidata alla pubblica beneficenza fino al 1923, anno in cui venne esteso ai minorati dell'udito e della parola l'obbligo scolastico.

Nel 1938 il Codice civile riconosceva il sordomuto « istruito » abile a qualsiasi effetto.

Nel 1942 con la promulgazione della legge 12 maggio, n. 889, veniva istituito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti che, riorganizzato con legge 21 agosto 1950, n. 698, ha la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici di questi cittadini.

L'Ente non è stato imposto dallo Stato, ma voluto dalla stessa categoria dei sordomuti e realizzato perché potesse sanare le insufficienze assistenziali della iniziativa privata, e della stessa legge del 1923.

L'obbligo dell'istruzione primaria, infatti, sancito con la suddetta legge, e che portava a metà l'opera di inserimento e di elevazione sociale della categoria dei minorati dell'udito e della parola, ha trovato nell'Ente e nella sua azione il necessario complemento.

A tutti è noto, ed in special modo ai 134 deputati e 72 senatori del Centro interparlamentare amici dei sordomuti, che ne stanno seguendo l'opera da anni, che questo Ente, nello spirito della moderna metodica assistenziale ha svolto una attività di recupero, di qualificazione e di conseguente inserimento di minorati sensoriali nel campo del lavoro, da raggiungere lodevolmente dei risultati, che possono essere indicativi anche per la riforma della pubblica assistenza.

I principi generali informatori dell'assistenza, nella accezione più moderna ed economicamente non improduttiva (perché rivolta ad inserire nella vita del lavoro cittadino che

altrimenti graverebbero passivamente sulla società, quali eterni disoccupati) hanno trovato nell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti una istituzione, che ha dato piena attuazione ad un programma che rende altamente proficuo l'investimento del denaro pubblico in un determinato campo dell'azione qualificata di prevenzione e di assistenza.

Purtroppo l'Ente si è trovato a dover impostare la soluzione di problemi gravi e molteplici, quali:

l'inapplicazione della legge sull'istruzione primaria;

l'inabilità e la povertà di migliaia di sordomuti;

la massa di sordomuti, che esce ogni anno dagli istituti di istruzione elementare; la disoccupazione di quasi tutti gli altri.

L'Ente ha potuto supplire in parte alla mancanza di aiuti materiali con la dedizione e il sacrificio dei suoi dirigenti, ma si ravvisa assolutamente necessario e quanto mai urgente garantirgli i mezzi sufficienti per la realizzazione dei suoi fini di istituto.

In relazione a quanto disposto dalle leggi che lo regolano e alla situazione contingente della categoria l'Ente ha impostato i suoi programmi di lavoro preoccupandosi, da un lato, di promuovere legislazioni, tecniche ed organizzazioni atte ad assicurare al giovane minorato dell'udito il conseguimento della licenza elementare entro il 14^o anno di età; e la possibilità di un successivo orientamento con relativa istruzione professionale; dall'altro di garantire agli adulti un lavoro duraturo, agli inabili e poveri un aiuto alimentare, infine, a tutti una assistenza sociale attiva ed organizzata.

1. — Al fine di dare una pratica attuazione al programma come sopra delineato, l'E. N. S. ha, quindi, provocato interventi per una migliore organizzazione delle scuole elementari dei minorati dell'udito, indicando in Convegni di studio i più proficui orientamenti moderni. Si è fatto iniziatore di proposte per un più equo trattamento economico degli insegnanti.

2. — Venute meno, quasi del tutto, le tradizionali fonti di lavoro per i soliti mestieri di un artigianato non altamente qualificato, l'Ente si è preoccupato di dare un mestiere ai giovani sordomuti in considerazione che i sistemi produttivi richiedono mano d'opera specializzata e l'apporto di un numero sempre maggiore di operai tecnicamente preparati. Ha perciò istituito: scuole e corsi professionali modernamente

attrezzati con annesso convitto (n. 19 totale) dove i sordomuti dimessi dagli istituti di istruzione elementare vengono specializzati in varie professioni fra le quali: fotoincisione, fotografia, litografia, composizione a mano, linotipia, stampa, legatoria di libri, odontotecnica, meccanica specializzata, ceramica, maglieria, confezione di modelli.

3. — Per assicurare l'assistenza sociale specializzata a tutti i minorati dell'udito, ha istituito sezioni provinciali in 91 città; realizzando rappresentanze comunali nei centri di maggiore necessità.

4. — Eroga un sussidio alimentare di lire 2.000 mensili ai sordomuti totalmente inabili a proficuo lavoro e appartenenti a nucleo familiare povero (circa 14 mila soggetti) sulla scorta di una ampia documentazione e di accurate indagini dell'Autorità ed assegnato da una speciale Commissione centrale di liquidazione di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri dell'interno e del tesoro.

Questo sussidio dovrebbe ritenersi il sostitutivo dell'assegno vitalizio di lire 14.000 mensili concesso ai ciechi civili nelle stesse condizioni.

5. — Ha ottenuto, dopo una lunga campagna strenuamente condotta, l'emanazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti, passo fondamentale verso il riscatto e la redenzione sociale della categoria. Questa legge, necessaria per vincere anche i pregiudizi sulla capacità lavorativa del sordomuto, si è dimostrata strumento idoneo per far trovare lavoro a tutti quei sordomuti che nelle scuole dell'Ente acquistano attraverso anni di preparazione professionale la qualifica di operai specializzati, ma ancora non ha trovato che minimissima applicazione a causa proprio dei pregiudizi cui abbiamo accertato.

In tutte le attività i sordomuti ci danno la dimostrazione dell'obiettività e della preparazione civica con le quali essi medesimi hanno voluto impostare la soluzione della loro occupazione nel campo lavorativo, con l'istituzione di scuole professionali, ed affrontando altri problemi con uno spirito di reale concretezza, senza dispersione di mezzi, di energie, di tempo, nella ricerca di un programma, o nella acquisizione di mutati fini istituzionali. Anche per questo meritano la nostra comprensione ed il nostro concreto interessamento.

Mentre in tutto il mondo, e grazie all'opera della Federazione mondiale dei sordi

— in relazioni consultive con l'O. N. U., il B. I. T., l'O. M. S. e l'U. N. E. S. C. O. — si vanno perfezionando servizi sociali a favore dei sordi. riteniamo doveroso che il Parlamento italiano, anche in omaggio all'articolo 38 della Costituzione, completi con l'approvazione della presente proposta le provvidenze già previste dalle leggi e non potute attuarsi dall'Ente nazionale sordomuti, per mancanza di mezzi finanziari.

Infatti, con questo provvedimento si richiede l'aumento del contributo a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti da lire 750 milioni a lire 2.500.000.000 annui mantenendosi nei limiti più modesti possibili.

In tal modo sarà assicurato ai minorati dell'udito:

a) con l'incremento delle scuole e corsi professionali dell'E. N. S. il graduale e totale recupero ed inserimento nella vita produttiva del Paese, per i soggetti capaci e secondo le loro attitudini;

b) il parziale recupero con occupazioni confacenti alle possibilità psico-fisiche dei vari soggetti presso scuole-laboratori-convitti dell'Ente;

c) per gli inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a famiglie povere, l'Ente potrà assicurare un più equo sussidio alimentare al posto delle attuali irrisorie lire 2.000 (duemila) mensili;

d) speciali aiuti e sussidi straordinari ai sordomuti in attesa di prima occupazione o comunque disoccupati, i quali nella stragrande maggioranza non usufruiscono di alcuna forma previdenziale in quanto ritenuti nel passato inabili al lavoro;

e) l'assistenza sociale al centro e alla periferia, particolarmente sentita dalla categoria che ha, in questo campo, bisogni del tutto particolari. Vorremmo dire che se al cieco occorre l'accompagnatore al sordo necessita l'assistente sociale specializzato;

f) la fornitura di attrezzi di lavoro per i sordomuti artigiani;

g) apparecchi di protesi a coloro che hanno un residuo uditivo;

h) gradualmente le altre forme assistenziali speciali: mediche, morali, materiali, speciali corsi per i non istruiti, colonie e case di riposo.

Siamo certi che la nostra proposta troverà favorevole accoglimento in quanto riteniamo di aver temperato la possibilità di bilancio con le necessità impellenti di una

categoria di cittadini da tanto tempo trascurata e che merita tutto l'appoggio della Nazione.

Ed è, pertanto, un atto di giustizia quello che ora si invoca, in quanto il contributo concesso dallo Stato, ove sia rapportato al complesso delle ponderose e molteplici attività assistenziali cui l'Ente deve assolvere per non venire meno alle proprie finalità consacrate nella legge, appare di una esiguità manifesta.

Del resto anche durante la discussione per l'approvazione del bilancio del Ministero dell'interno, è stato fatto presente quanto insufficiente sia il contributo statale rispetto all'effettivo fabbisogno dell'E. N. S. È chiaro infatti, che un contributo annuo di soli 750 milioni non può che in misura del tutto ridotta soddisfare le tante necessità nascenti dalla situazione di quasi totale abbandono in cui tutt'ora versa la categoria dei sordomuti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 2.500.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

L'impiego di detta somma avrà luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno.

ART. 2.

Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953 n. 31, e 17 aprile 1957, n. 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Alla spesa di lire 2.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge verrà fatto fronte per l'esercizio 1959-60: per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione della legge 17 aprile 1957, n. 247, e per la rimanente somma di lire 1.750.000.000 con provvedimenti a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio e concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.